



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

(Segreteria Generale)

Prot. n. 1509

li, 26/01/2015

Al **Presidente del Consiglio**
Ai **Consiglieri Comunali**

e p.c. Al **Sindaco**
All' **Assessore Claudio Boni**

Trasmessa a mezzo posta elettronica
Depositata a fascicolo Consiglio

Oggetto: archivio storico atti *on line* – Mozione consiliare, prot. n. 1048 del 19/01/2015 – Relazione consultiva.

Presa visione ed analizzata, in diritto, la mozione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

I) PREMESSA

Lo scrivente, in primo luogo, ritiene necessario precisare che la presente viene redatta nell'esercizio doveroso delle seguenti molteplici funzioni attribuitemi per Legge o, sulla base della Legge, per specifico incarico comunale:

- **Segretario del Comune** con funzione legale di assicurare la conformità all'ordinamento giuridico vigente dell'attività comunale, ai sensi dell' art. 97, D.Lgs. n. 267/2000;
- **Responsabile della trasparenza** ex art. 43, D.Lgs. n. 33/2013 (decreto incarico n. 9/7.7.14);
- **Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico**, ai sensi del relativo Regolamento comunale (art. 7.3), approvato con deliberazione G.C. n. 160/2014.
- **Dirigente del Servizio 3**, ove è allocata la U.O. e la funzione (URP) competente e **responsabile** della corretta tenuta del **sito web istituzionale** (art. 6 Regolamento comunale – Appendice pubblicazione sito web istituzionale -, approvato con deliberazione C.C. n. n. 91 del 30/10/2012).

La suddetta qualificazione è richiamata al solo scopo di fornire un'idea delle gravose responsabilità (di varia natura) che incombono sullo scrivente nella materia trattata dalla mozione e che, si ritiene, possano giustificare un intervento nell'ambito del dibattito consiliare, riservato, di norma, ai componenti dell'Organo di governo rappresentativo dei Cittadini.

Si consideri, infatti, che il suddetto intervento, sebbene non usuale, non costituisce certo un indebito, se solo si ricorda che l'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/00 prevede che il segretario "... partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta ..." e la rigorosa e costante interpretazione di tale norma da parte delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, in termini di connessa responsabilità erariale per omesso esercizio, anche di iniziativa, di tale funzione, nel caso si producano effetti pregiudizievoli, diretti o indiretti, per l'Ente.

La gravità delle responsabilità e dei possibili effetti scaturenti dall'approvazione della mozione, dunque, mi impongono di relazionare in merito a scopo consultivo, fatte salve le decisioni definitive che si riterrà di assumere sia da parte del Consiglio, sia, poi ed eventualmente, da parte della Giunta.

II) MERITO

Le finalità che muovono la mozione, considerate sull'esclusivo versante della trasparenza amministrativa, possono essere considerate, **in astratto e nel merito, senz'altro condivisibili**.

L'ordinamento giuridico vigente in materia, considerato nel suo complesso, però, induce a ritenere, a mio parere, le stesse finalità e le connesse eventuali disposizioni, **non conformi a Legge**.

Di seguito cercherò di spiegare le motivazioni di tale affermazione, sia attraverso un'analisi generale della materia, sia attraverso una verifica specifica delle affermazioni, in diritto, contenute nella mozione.

1) Normativa comunale pregressa.

Il primo aspetto che preme sottolineare è che quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Regolamento approvato con delibera G.C. n. 160/2014, a ben vedere, **NON ha portata ed effetti innovativi** nell'ordinamento giuridico del Comune di Borgo San Lorenzo, ma, al più, ricognitivi e specificativi.

Infatti, il **Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 30/10/2012**, aveva già normato la materia e disposto in generale (o forse genericamente) quanto previsto dalla norma all'odierna attenzione.¹

Evidentemente, però, nessuno si era peritato di darvi attuazione, stante la verificata reiterazione della prassi amministrativa di mantenere disponibile l'archivio storico *on line* dell'Albo pretorio.

Senza dilungarsi oltre in merito, pare potersi concludere, sul punto, che:

- la disposizione odierna **NON** possa qualificarsi come nuova scelta contraria al principio di trasparenza;
- la prassi in atto sino al 31/12 u.s. possa qualificarsi come difforme a una vigente norma regolamentare.

Forse ciò potrebbe già essere sufficiente, ma, ovviamente, per dovere di completezza, andrò oltre.

2) Generalità in materia di trasparenza e riservatezza.

Dando seguito a quanto sopra e per meglio comprendere il reale oggetto della questione giuridica trattata, pare opportuno ricordare che all'Albo pretorio informatico, non sono pubblicati obbligatoriamente solo delibere/determine a carattere generale (prive di riferimenti a dati personali) ma una congerie di provvedimenti di varia natura che contengono semplici dati "personali", ma anche dati personali "sensibili" e cd. "supersensibili" (giudiziari e attinente la salute).

A solo titolo esemplificativo si possono ricordare: delibere e determinazioni attributive di vantaggi economici a soggetti deboli (minori, handicap, disagio economico e sociale, ecc.); delibere e determinazioni in materia di contenzioso giudiziario; ordinanze sindacali recanti T.S.O.; elenchi mensili abusi edilizi; elenchi contribuenti "infedeli" (deposito cartelle esattoriali irreperibili); provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative.

Ora, già in sede di redazione di tali atti si provvede alla massima anonimizzazione possibile (tenuto conto della necessità di completezza dei provvedimenti ed obbligo di motivazione degli stessi), ma spesso residuano riferimenti di natura spazio-temporali che possono consentire, comunque, l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche interessate all'atto.

In ogni caso, però, tali atti, allorché sono pubblicati all'Albo informatico, per i tempi previsti dalle specifiche disposizioni di legge disciplinati la fattispecie, realizzano un trattamento di dati personali in astratto **non illecito**, ma **consentito** all'Ente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Viceversa, allorché la pubblicazione volesse eccedere i tempi ordinariamente previsti, occorrerebbe fondare tale scelta su una disposizione che espressamente lo consenta e/o che detta le specifiche modalità per consentirlo, pena la possibilità che l'operazione scada in **trattamento illecito**.

¹ Il **Regolamento comunale** sui "*Procedimenti amministrativi, con appendice sulla informatizzazione dell'attività amministrativa e sulla pubblicazione sul sito web istituzionale*", approvato con la citata delibera, all'art. 6, comma 5, lett. B) stabilisce, infatti, le seguenti modalità di pubblicazioni:

"B) Pubblicazioni in area pubblica con termini di tempo per la loro pubblicazione dei seguenti atti elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo (ex articolo 124 del «Testo Unico Enti locali», D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; ...): albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica; i bandi di gara e relativi annunci e comunicazioni; le procedure selettive e i relativi annunci e comunicazioni; le procedure e i relativi risultati; deliberazioni dell'Ente; determinazioni dirigenziali; permessi di costruire; conferimenti incarichi."

Le modalità sub "B", venivano dettate **in alternativa** ad altre due, di seguito riportate (nel genere):

"A) Pubblicazioni su area pubblica senza limiti di tempo";

"C) Pubblicazioni in area ad accesso controllato mediante userid e password ..."

Pare evidente, quindi, che vi fosse già allora (2012) consapevolezza che, in base al complesso delle leggi vigenti in Italia, la gran parte delle tipologie di atti comunali (in sintesi le pubblicazioni obbligatorie all'Albo on line) **NON** potessero rimanere pubblicate, liberamente consultabili, oltre i termini previsti dalla legge.

Da quanto detto sopra, penso si possa già cogliere il senso ultimo della materia trattata, che consiste, per dottrina e giurisprudenza pacifica e costante, nel **cd. bilanciamento** tra due opposti principi, coesistenti nell'ordinamento repubblicano: la trasparenza dell'attività pubblica e la riservatezza dei dati personali.

Per semplificare, nell'ordinamento non esiste solo la trasparenza (che prevale sempre) ma anche la riservatezza (che non soccombe sempre) e la composizione del contrasto è da ricercare di volta in volta nelle **disposizioni di legge** dettate in entrambe le materie.

Tale endiadi, e la relativa modalità di composizione, si ritrova sin dagli albori (anni '90) nell'ordinamento italiano dei due "diritti" di cui trattasi, da ricercare nella legge sul procedimento e la trasparenza amministrativa (L. n. 241/90) e nella legge sulla riservatezza dati personali (L. n. 675/96).

Sono seguite poi evoluzioni legislative della materia (le attuali fonti di riferimento) che hanno affinato e stabilizzato la disciplina, quali il cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e il Testo unico obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013).

Sono state, inoltre, istituite le relative Autorità nazionali (Garante privacy e Civit/ANAC) con funzioni e poteri di coordinamento, vigilanza e sanzionatorie nei confronti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, le quali (entrambe) hanno per legge il compito di stilare Linee Guida per i soggetti sottoposti a vigilanza ed irrogare agli stessi provvedimenti sanzionatori amministrativi ed obblighi di denunciare gli illeciti, ove ve ne siano gli estremi, alle altre Autorità competenti in via giudiziaria (Procure della Repubblica e della Corte dei conti).

Ancora, e sempre per legge, specifiche funzioni e responsabilità in materia sono state attribuite a soggetti appositamente individuati a livello decentrato nelle singole Amministrazioni pubbliche.

In tali ambiti legislativi, infine, sono state previste azioni giudiziarie varie a disposizione diretta dei soggetti interessati, da attivare presso le giurisdizioni ordinarie competenti.

In sintesi e concludendo sul punto:

- il contesto giuridico di riferimento è complesso e non può essere semplificato dall'operatore;
- non può essere affermata in astratto ed una volta per tutte la prevalenza di un diritto sull'altro;
- vi sono Autorità varie competenti a comporre i contrasti tra gli interessi in gioco;
- sono possibili gravi provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate;
- vige, in definitiva, il principio di legalità dell'azione amministrativa.

La materia, quindi, NON è nella disponibilità giuridica delle singole Amministrazioni o dei singoli Organi delle stesse, che NON possono decidere in base a criteri di mera (ritenuta) opportunità.

3) Sistema normativo di riferimento.

Entrando, a questo punto, nel dettaglio, occorre prendere in considerazione le norme specifiche che regolano il complesso della materia trattata, componendo un sistema legale unitario (ma complesso).

La prima cosa da fare è **separare e non confondere** le seguenti fattispecie:

- a) Sito web istituzionale del Comune: D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice amministrazione digitale);
- b) Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale: D.Lgs. n. 33/2013;
- c) Sezione "Albo pretorio informatico": art. 32.1 L. n. 69/2009 e specifiche norme settoriali;
- d) Accesso agli atti amministrativi: artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Sono quattro fattispecie diverse, non sovrapponibili *ad libitum*, che sono regolate da norme specifiche e non applicabili, indifferentemente, a ciascuno degli altri ambiti.

Su tutte queste discipline, invece, "interferisce" sempre il Codice della privacy (D.Lgs. 196/03 citato)

4) Specificità normative.

Tanto premesso in merito al sistema legale vigente, non occorre, in questa sede, dettagliare tutte le discipline riportate, ma è sufficiente soffermarsi solo su quelle di interesse specifico, come segue.

4.1 Albo pretorio informatico – L. n. 69/2009.

L'albo pretorio comunale è istituto storico (previsto dall'art. 62 R.D. n. 383/1934) deputato ad attuare la cd. pubblicità legale (presunzione generale di conoscenza, salvo eccezioni) degli atti comunali di cui è prevista espressamente la pubblicazione.

L'art. 32 della legge in oggetto ha dettato un mero obbligo legale di trasformazione dell'albo analogico in albo informatico/telematico, lasciando all'autonomia regolamentare comunale – di natura organizzativa - la disciplina di funzionamento dello stesso.

I regolamenti comunali in merito risultano, quindi, un necessario completamento disciplinatorio di una importante funzione di trasparenza e conoscenza di molti atti comunali.

Le Linee Guida di varie Istituzioni ed Autorità, competenti a vario titolo in merito, emanate anche in relazione all'Albo pretorio informatico, costituiscono riferimenti di prassi per la redazione degli stessi.

Il meccanismo fondamentale alla base del suo funzionamento, è quello della **predeterminazione per legge del periodo di durata della pubblicazione** di ciascuna tipologia di atto interessato.

La deliberazione G.C. n. 160/2014 approvativa del regolamento comunale (prima mancante), si pone come atto e strumento necessario per dare corretta attuazione a tale istituto.

In particolare, si è dato corso all'esigenza di un più cogente ed immediato, in termini di tempestività, avvio a pubblicazione degli atti rispetto al momento di adozione degli stessi; infatti, in mancanza di un termine generale previsto per legge e stante l'organizzazione decentrata e non specializzata, l'adempimento si effettuava in tempi lunghi e indefiniti e, perfino, con il rischio dell'omissione.

L'accentramento ed il controllo dell'adempimento intestato a soli due Uffici (messi e segreteria) e le successive disposizioni attuative in merito, si ritiene consentiranno un servizio più efficiente, efficace e tempestivo per gli interessati. Tale aspetto di innovazione pare oltremodo rilevante per comprendere l'errore di prospettiva della mozione, laddove afferma (pag. 3, cpv 1) che il sistema alternativo varato "*impedisce un efficace e tempestivo controllo*"; pare evidente, infatti, che è con la pubblicazione immediata di tutti gli atti all'Albo che si assicura l'effettività e tempestività del controllo sociale e non con l'archivio storico *on line*.

In sede regolamentare, poi, si è dovuto (ri)affrontare con attenzione la problematica della liceità della prassi perdurante (nonostante la norma comunale del 2012) di mantenere *on line* tale archivio storico.

La risposta, a seguito di ulteriore disamina di dettaglio delle fonti in materia, è stata che tale prassi continuava ad essere **illecita** e, quindi, dovesse definitivamente essere disapplicata.

4.2 Amministrazione trasparente – D.Lgs. n. 33/2013.

Del tutto distinta (sebbene connessa) è l'istituto in oggetto e la relativa disciplina.

Cominciamo dai principi dettati dalla legge che, se letti nella loro interezza, paiono significativi.

L'**articolo 1**, se al comma 1, afferma, il principio generale della trasparenza, al **comma 2**, recita:

"2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione."

Inoltre, l'**articolo 4 (Limiti alla trasparenza)**, ai **commi 2 e 3**, specifica quanto segue:

"2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti".

Il dettato normativo soprariportato, pare senz'altro confermare quanto sopra riportato circa la **coesistenza di trasparenza e riservatezza** (ed il loro necessario bilanciamento).

Se si scende, poi, nel del dettaglio di come è strutturata la Sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, occorre evidenziare che la stessa deve avere **sotto-sezioni e contenuti vincolati** per legge e non decisi discrezionalmente.

Recita infatti l'articolo 2 (Oggetto):

"1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione."

L'allegato A, a sua volta, prevede:

"1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1."

Tra le sotto-sezioni ed i contenuti vincolati di cui sopra, l'art. 23 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), stabilisce:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:....."

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."

Riassumendo, la legge sulla trasparenza ciò ritiene necessario e sufficiente e, quindi, una norma specifica prevede come eccedenti ulteriori contenuti e modalità (quali, l'archivio storico albo *on line*).

Pertanto, si rende necessario applicare l'art. 19, comma 3, D.Lgs n. 196/2003, che non è altro che l'anticipazione, in sintesi, del succitato e più completo art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 33/2013.²

Con la precisazione che è da ritenere pacifico che il "regolamento" citato da tali norme non può essere costituito da quello comunale, essendoci nella materia una "riserva di legge/regolamento statale".³

In definitiva, concludendo sul punto, pare possa affermarsi che l'elenco dei provvedimenti e le relative schede pervisti dal citato art. 23, **non costituiscono un "surrogato" dell'archivio storico dell'Albo,**

² Si confronti i seguenti testi:

- D.Lgs 196/2003, Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), comma 3: "La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento."

- D.Lgs. n. 33/2013 Art. 4 (Limiti alla trasparenza), comma 3: "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti."

³ Art. 117.2 Cost. "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...l) ...ordinamento civile.."; art. 117.6 Cost. "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni". Cfr. in tal senso: C. Costituzionale, sentenza n. 271/2005.

inventato arbitrariamente da qualcuno per ovviare all'”*oscuramento*” dello stesso, ma un preciso **obbligo di legge, comunque da attuare** (persino in caso di reiterazione della prassi ritenuta illecita).

Il fatto che nel ns. Comune non sia ancora attiva tale sotto-sezione è dovuto alla difficoltà attuativa legata alla redazione automatizzata e contestuale delle predette schede di sintesi e forse alla precedente (e di altri) convinzione che, appunto, l'archivio storico dell'Albo ne costituisca un lecito surrogato.

4.2.1 Durata pubblicazioni ex D.Lgs. n. 33/2013 - Pretesa applicabilità all'Albo pretorio on line.

Pare, infine, questa la sede per accennare ad un aspetto motivazionale (in diritto) della mozione, da ritenere palesemente **erroneo**⁴.

Le norme richiamate in merito alla durata massima delle pubblicazione ed alla loro successivo versamento nella sezione archivio, quale asserito presupposto giuridico della mozione, **NON sono applicabili** alla diversa fattispecie degli atti pubblicati nell'Albo pretorio informatico.

Se si parte dalla premesse sistematiche di cui sub 3), la conclusione non può essere altra.

Esse, infatti, sono applicabili solo alle pubblicazioni previste dallo stesso D.Lgs. n. 33/13 e non a quelle di previste da altre norme che, come detto, hanno una disciplina ed una collocazione “fisica” diversa.

Esse sono applicabili **solo** alle disposizioni di cui alla sezione amministrazione trasparente e, quindi, per esempio, proprio all'elenco ed alle schede dei provvedimenti di cui **all'art. 23**.

Ma anche se non si volesse dar credito alla ricostruzione sistematica effettuata dallo scrivente, ben maggiore autorevolezza potrà senz'altro riconoscersi **all'Autorità Garante della Trasparenza (CIVIT/ANAC)**, si badi non della privacy, che così si esprime in sintesi in sede consultiva⁵:

“1.3 Se l'amministrazione pubblica nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”?”

*Sì, in quanto l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono **funzioni diverse**. Si consideri, peraltro, che la durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali dentro la sezione “Amministrazione trasparente” che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni”.*

5. Disciplina della riservatezza dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003.

La riservatezza dei dati personali, come detto, è un **“diritto”** che ha **pari dignità** (rispetto alla trasparenza) nell'ordinamento ed un apparato normativo, amministrativo e giurisdizionale a sua difesa⁶.

Le **Linee Guida** approvate e diffuse dal Garante, seppur non hanno, ovviamente, contenuto normativo sono, e devono essere conformi, alle leggi vigenti ed hanno il valore di direttiva per tutti i soggetti sottoposti a vigilanza e coordinamento.

A parere dello scrivente, **solo** differenti interpretazioni effettuate dalla **giurisprudenza** (non sporadica ma consolidata) possono comportarne la **disapplicazione** da parte dei soggetti destinatari; il meccanismo è un po', con le debite differenze, lo stesso delle circolari ministeriali. Infatti, anche contro i provvedimenti (sia generali che specifici) delle Autorità indipendenti è ammesso il ricorso giudiziario, presso le giurisdizioni competenti, espressamente individuate dalla legge.

Quindi, in generale, l'aver attuato quanto disposto dal **Garante della privacy con le Linee Guida del maggio 2014** (richiamate espressamente in nota all'articolo regolamentare “incriminato”), parrebbe già **sufficiente presupposto di legittimità** della disposizione comunale censurata dalla mozione.

⁴ Cfr. Mozione, pag. 2, III periodo, “Considerato”, ove si richiama il contenuto degli **artt. 8 e 9** del D.Lgs. n. 33/2013.

⁵ Cfr. “FAQ” reperibili al seguente indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza>

⁶ Cfr. Codice privacy, artt. 161-172 che disciplinano le **sanzioni amministrative e gli illeciti penali**.

Ma laddove non bastasse (come pare), altro si può aggiungere.

In primis, rispetto alle suddette Linee Guida del Garante Privacy è possibile annotare che:

- 1- sul punto le stesse non sono né isolate, né del tutto innovative⁷;
- 2- sono state dettate tendo conto del contesto normativo di sistema come sopra delineato;⁸
- 3- sono state, in particolare, condivise con l'Autorità garante della trasparenza.⁹

In particolare, sembra plausibile ritenere che, se il Garante della Trasparenza avesse ritenuto di non condividere le indicazioni in merito del Garante della Privacy, lo avrebbe formalizzato, se non altro a difesa delle proprie prerogative di legge; l'avallo viceversa prestato costituisce ulteriore garanzia che la disposizione regolamentare comunale non leda il diritto alla trasparenza dei cittadini.

In secondo luogo, il concetto ribadito nelle L.G. 5/2014 è stato vieppiù riaffermato in una serie copiosa di casi pratici riguardanti i Comuni con provvedimenti specifici, di censura e/o sanzionatori¹⁰.

Si richiama in merito solo un estratto di tali provvedimenti, che può essere facilmente implementato sul sito Web del Garante Privacy e per non appesantire oltremodo la trattazione, già complessa, si rinvia per la lettura di tali provvedimenti all'allegato alla presente (All. n. 1).

Si rimarca, altresì, che in un caso recente (2012) il provvedimento di censura del Garante è stato riesaminato dalla giurisprudenza di **Cassazione**, che nel confermare la posizione dell'Autorità, ha condannato direttamente e specificamente il funzionario comunale a risarcire il danno arrecato all'interessato (per la relativa massima giurisprudenziale si rinvia sempre all'allegato n. 1).

Infine sul **cd. diritto all'oblio**, di cui nella mozione si contesta la pertinenza è il Garante che lo richiama in merito alla fattispecie *de qua*, quindi, pare sufficiente ad esso rinviare.

6. Accesso agli atti – L. n. 241/1990.

Come accennato, la legge in oggetto è il capostipite normativo italiano in materia di trasparenza amministrativa e su di essa (e sui contenziosi che ne sono scaturiti) sono stati versati fiumi di inchiostro.

Non si ritiene, pertanto, necessario ricostruirne i profili, se non per alcuni aspetti che più ci interessano.

Per onestà intellettuale, va rimarcato che il profilo della **legittimazione attiva** (soggetto che può far valere il diritto) è profondamento diverso da quello della trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013, che disciplina invece il cd. accesso civico.

Per l'accesso agli atti, ex L. n. 241/1990, infatti, è necessario sempre un **interesse giuridicamente rilevante (concreto ed attuale)** da parte del richiedente, da esplicitarsi con idonea motivazione. Esso quindi, non è finalizzato al controllo generalizzato/diffuso dell'attività amministrativa (che è, anzi, espressamente escluso)¹¹, ma alla verifica dell'interessato di un determinato procedimento amministrativo, salvo le ipotesi di assenza di profili di cd. privacy in cui l'accesso è più "generale".

⁷ Cfr: Presidenza CdM, Dipartimento F.P.– DigitPA, "*Linee Guida siti web PA – Vademecum albo on line*"- Edizione 07/2011, paragrafo 3, pag. 9, pure citate, sia nella nota alla norma regolamentare e, perfino, nella mozione, ma in senso opposto.

⁸ Si veda strutturazione separata delle L.G.: **Parte I** (Pubblicità per finalità di trasparenza) e **Parte II** (Pubblicità per altre finalità della p.a.) e lo specifico paragrafo 3.a. (Albo pretorio *online* degli enti locali).

⁹ Si veda premessa delibera approvativa L.G., pag. 2, ove, nel richiamare l'iter del provvedimento, si dice: "... **TENUTO CONTO** delle osservazioni e dei riscontri ricevuti dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'**Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (già **CIVIT** e ora **ANAC**) e dall'**Agenzia Italia Digitale**".

¹⁰ Si noti che l'**art. 162**, D.Lgs. 196/2003, prevede sanzioni amministrative da **10.000,00 a 120.000,00** euro e che l'**art. 167** decr. cit. prevede **illeciti penali** punibili con la reclusione sino a **tre anni**.

¹¹ **L. 241/90, art. 24, comma 3**: "**Non sono ammissibili** istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni



In relazione a tale aspetto, quindi, l'accesso in presenza (anch'essa concreta) di profili di riservatezza personale negli atti richiesti, può, a seguito di "bilanciamento", anche soccombere.

Ma ciò non è certo la regola, essendovi molteplici situazioni in cui o l'accesso prevale sulla riservatezza, oppure, non essendovi profili di riservatezza, l'accesso è utilizzabile *tout court*.

Tale è il caso dell'accesso "speciale" per i Consiglieri comunali ex art. 43 TUEL oppure il caso di atti (delibere/determine) generali non riguardanti specifici ed individuati destinatari (per es. approvazione progetto di opera pubblica, atto pianificatorio, bilanci, acquisti di beni e servizi).

Sul punto, quindi, si può concludere, in via di approssimazione, che l'accesso agli atti è comunque in generale un **valido strumento azionabile** per conoscere l'attività amministrativa dell'Ente, salvo le eccezioni in cui manchi un interesse specifico e/o prevalga la privacy.

Venendo ora all'asserita (in mozione) **eccesiva gravosità** dello stesso, molto va precisato.

Sinteticamente, si ricorda che:

- i Consiglieri non sono gravati dalla "novità", in quanto hanno conservato l'accesso riservato all'archivio storico *on line* (non per privilegio, ma per diritto derivante dal *munus* pubblico rivestito);
- l'accesso dei Cittadini, nei casi più semplici, può essere richiesto, ed evaso, anche informalmente;
- trenta giorni è il termine massimo per provvedere, ma non quello ordinario;
- il costo è del tutto irrisorio e dovuto per legge ed in certi casi nemmeno dovuto (consultazione);
- la modalità pratiche possono essere di estrema semplicità e tempestività.

Su tale ultimo punto pare utile precisare che, già allo stato, sono **molteplici le possibilità di accesso a distanza**, senza la necessità di recarsi in Comune o altre particolari incombenze.

Nell'era, appunto, della telematica, non vi è chi non sappia che le richieste alla P.A. (non solo l'accesso) possono per Legge (D.Lgs. n. 82/2005) essere presentate anche:

- mediante lettera o fax (sebbene già superati) ;
- per posta elettronica (sia ordinaria che certificata).

Così come, se richiesto, gli atti possono essere forniti con gli stessi mezzi ed anche in formato digitale.

Pare, inoltre, il caso di segnalare che il Comune di Borgo è addirittura già dotato (dal 2011) di un **servizio telematico specifico** per l'accesso agli atti in ambiente riservato, utilizzabile dal proprio PC domestico.¹²

Al momento da una rilevazione fatta allo scopo, risulta un utilizzo scarso di tale strumento.

L'occasione odierna è buona, quindi, per tentare di fare un ulteriore salto di qualità nella digitalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa comunale, mediante implementazione e pubblicizzazione di tale strumento, in modo da renderlo sempre utilizzato e utilizzabile dagli utenti.

¹² Si tratta di uno dei servizi on line forniti da **Linea Comune** e reperibili come segue:

<http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/> **Servizi on line**

<http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIORTALE/BORGOSLOR/SERVIZIONLINE> **Altri servizi**
Richiesta consultazione e copia documenti amministrativi

Il cittadino accede al servizio, autenticandosi con carta sanitaria elettronica oppure con password fornita dall'URP, e può inviare la sua richiesta di accesso agli atti compilando un *form* predisposto.

La richiesta viene acquisita tramite PEC e trasmessa all'ufficio competente, che valuta se la stessa può essere accolta. In caso affermativo la documentazione richiesta dal cittadino può essere inviata alla mail indicata anche in formato digitale (che, ove già esistente, non comporta costi a carico del cittadino).

7. Ulteriori aspetti di merito.

Esaurita la disamina di merito in diritto (per gli aspetti più rilevanti), si tenta di esaminare varie ed ulteriori considerazioni in fatto contenute nella mozione.

a) Il fatto che numerose altre amministrazioni a tutt'oggi conservano la prassi dell'archivio storico on line, NON è giuridicamente rilevante e NON esime certo da responsabilità il ns. Comune.

Come visto, le Autorità di Garanzia ed i Tribunali applicano le sanzioni senza tenerne conto (ed è ovvio).

b) L'asserita mancata valutazione o comparazione delle risorse umane e strumentali necessarie per attuare l'accesso agli atti ex L. 241/90, rispetto all'archivio on line, pare sfumare in considerazione di quanto detto sopra (relativa semplicità attuale ed ulteriori semplificazioni in prospettiva).

c) Per quanto detto sopra, circa la separatezza ed autonomia delle discipline, altrettanto impropria ed inutile pare la ponderazione, sempre in termini di risorse da utilizzare, tra l'attuale sistema on line e la prossima attivazione della sotto-sezione ex art. 23 (elenco/schede) della sezione Amministrazione Trasparente, comunque ed obbligatoriamente da effettuare per rispettare il D.Lgs. n. 33/2013.

d) Pertinente appare, invece, il riferimento alla necessità di ponderazione in relazione all'eventuale scelta di ripristino dell'archivio storico on line, previa **anonimizzazione** ex art. 19.3 D.Lgs. 33/2013.

Essa, sarebbe, allo stato ed a parere dello scrivente, l'unica strada percorribile **giuridicamente lecita**, ma, al contempo, **organizzativamente e tecnicamente sconsigliabile**.

Trattasi di aspetto di natura "politica" e organizzativa: è chiaro infatti che gli Organi di governo hanno tra le proprie prerogative quella di indirizzare le risorse disponibili verso i fini ritenuti più meritevoli.

Tale scelta, tuttavia, deve essere fatta in considerazione, appunto, delle risorse disponibili e delle funzioni obbligatorie da espletare, minimizzando il rischio di mancata erogazione di servizi essenziali e/o di inadempimento di altri rilevanti obblighi legali, previa analisi tecnica di dettaglio, ed assumendosi in ogni caso le relative responsabilità.

La prognosi tecnica negativa dello scrivente, è fatta in base ad esperienza ventennale di P.A. locale, conoscenza degli attuali gravosi obblighi legali di difficile attuazione e verifica del carente contesto dotazionale e prestazionale del Comune.

Si pensi, solo, alle seguenti principali e gravose attività, allo stato, non adeguatamente supportate da risorse idonee e che attengono a delicati obblighi normativi in punto di "correttezza" amministrativa:

- Amministrazione Trasparente (completamento, implementazione ed aggiornamento periodico)¹³;
- Trasparenza Appalti, specifico adempimento di dettaglio rispetto a quanto sopra;
- Albo pretorio informatico (da implementare con le nuove e più efficaci modalità regolamentate);
- Prevenzione corruzione (aggiornamento pianificazione ed attuazione costante e continua);
- Sistema controlli interni (in parte sperimentali ed in parte inattuati, a tre anni dalla riforma)¹⁴;
- Nuova contabilità finanziaria comunale (tutta da verificare ed attuare);
- Fatturazione digitale, split payment e reverse charge (idem c.s.);
- Fabbisogni standard, finalizzati ai trasferimenti erariali (complesse rilevazioni);
- Contratti digitali/adempimenti telematici (appena sperimentati, ma da implementare);
- Conservazione a norma degli atti digitali comunali (ancora da attuare);
- Piano di informatizzazione, ex art. 24 D.L. 24/6/2014 n. 90 (in scadenza a breve);
- Digitalizzazione dei flussi documentali (Regole tecniche da attuare entro i prossimi 18 mesi).

¹³ Si invita a verificare numero e complessità delle sotto-sezioni e dei contenuti obbligatori previsti *ex lege*.

¹⁴ **Controlli interni** da attuare: regolarità contabile ed equilibri bilancio, regolarità amministrativa, preventiva e successiva, controllo di gestione; pianificazione e controllo strategico; controllo partecipate e qualità servizi; le due ultime tipologie, in vigore dal 2015, nemmeno regolamentate nel ns. Ente (Cfr in tal senso D.Lgs. n. 179/12).

Il tutto, in un contesto organizzativo in cui emerge e perdura la necessità di rinforzare servizi strategici e/o ad utenza debole, quali quelli generali ed alla persona, acclarata nel recente e vigente piano delle assunzioni, non attuato per eventi esterni e non imputabili.

Anche in base a tali considerazioni, la Giunta ha ritenuto, nell'ambito della propria comunicazione istituzionale, di formulare un giudizio di **"impossibilità" dell'anonimizzazione**, censurato nella mozione, ma che lo scrivente condivide.

III) CONSIDERAZIONI FINALI

Nelle considerazioni sopra riportate è il parere (giuridico ed organizzativo) dello scrivente.

Pertanto, si ritiene di dover invitare gli Amministratori **a ponderare attentamente** l'eventuale scelta di approvazione della mozione ed eventuali atti di ritiro successivi (pur essendo, essi, sempre possibili).

Preme solo effettuare le seguenti ultime considerazioni.

In primo luogo, significo il mio dispiacere per non essere in grado di trovare soluzioni tecniche lecite ad una aspirazione di merito, in parte condivisibile.

In secondo luogo, chiarisco che la posizione assunta non è basata certo sull'esclusivo intento di evitare responsabilità o "grane" (cui sono, in generale, abituato e di cui sono, in questa esperienza borghigiana, sovraccarico) né tantomeno su un malinteso senso di formalismo burocratico (che poco mi appartiene).

Il dovere di evidenziare e presidiare, nell'ambito delle mie funzioni legali, tutti i diritti "in campo" ed in relazione a tutti i possibili titolari, è la motivazione principale che muove questa mia lunga (e me ne scuso), ma necessaria trattazione.

Nella speranza di aver fornito utili elementi di riflessione, porgo cordiali saluti.


(Allegati n. 1)

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Giamaldi



ALLEGATO N. 1

RASSEGNA PROVVEDIMENTI Garante privacy

113


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 121 del 13 marzo 2014

Pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune dei dati personali riferiti a un dipendente –

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione del 19 giugno 2013 di XY;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007 (pubblicate in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc. web n. 1417809);

VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web del 2 marzo 2011 (pubblicate in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. XY, dipendente del Comune di KK in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha lamentato – unitamente ad altri profili non rientranti nelle attribuzioni proprie del Garante – la pubblicazione di dati personali a sé riferiti sul sito web istituzionale del Comune (in particolare nelle sezioni denominate "delibere" ed "albo pretorio") contenuti in deliberazioni del Consiglio comunale, segnatamente le n. 6 e n. 11 (e relativo allegato A), entrambe adottate il JJ 2013 (cfr. segnalazione e successive note del 20, 21 e 24 giugno 2013).

In particolare, la delibera n. 6/2013, avente ad oggetto "*Convenzione per il servizio associato di segreteria tra i comuni di KK e WW*", reca al proprio interno – oltre al contenuto del parere espresso dalla segnalante in ordine alla regolarità contabile della convenzione ai sensi dell'art. 49, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") – anche valutazioni manifestate dal Sindaco nel corso della seduta consiliare in ordine alla condotta tenuta dalla segnalante nei giorni antecedenti l'adozione della convenzione ("La responsabile negli ultimi giorni ha tempestato lo stesso, il Segretario e il Comune [di ...] di note e comunicazioni tese ad esprimere le proprie considerazioni [...] e ciò certamente mina l'efficienza, l'economicità, ed il buon funzionamento degli Uffici": cfr. delibera n. 6, cit.).

La delibera n. 11/2013, avente ad oggetto "*Mozione d'ordine ai sensi dell'art. 8 del regolamento di consiglio comunale*", finalizzata all'istituzione di una commissione speciale d'indagine relativa a vicende che hanno coinvolto la segnalante, riporta anch'essa giudizi sul contegno e l'operato della stessa ed è

stata pubblicata unitamente alla nota redatta da un consigliere nella quale si riferiscono al Consiglio, nel dettaglio, comportamenti asseritamente tenuti dall'interessata.

2.1. Nel dare riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio, con nota del 5 luglio 2013 il Comune ha dichiarato:

- a) di non ravvisare "la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali tale da avere conseguenze gravi e pregiudizievoli della dignità" dell'interessata;
- b) di aver provveduto "per eccesso di zelo" a disporre "l'oscuramento della delibera n. 11/2013", di cui peraltro viene ribadita la regolarità formale;
- c) che, con riguardo alla delibera n. 6/2013 (tuttora consultabile tramite il sito), l'unico profilo concernente la segnalante riguarderebbe il parere negativo dalla stessa espresso in ordine ad emolumenti che l'Amministrazione sarebbe chiamata ad erogare, reso pubblico inserendolo nel testo della delibera (peraltro su richiesta della segnalante medesima).

2.2. Nel corso del procedimento sono stati inoltre lamentati dall'interessata elementi nuovi rispetto alle richieste formulate nella segnalazione (cfr. in particolare le comunicazioni del 5 agosto, 14 e 16 settembre nonché 18 ottobre 2013): segnatamente, la pubblicazione sul medesimo sito istituzionale della delibera n. 39 del 19 luglio 2013 che, a detta della segnalante, conterrebbe dati personali alla stessa riferibili, nonché la diffusione di alcune deliberazioni della giunta comunale – nn. 20, 37, 38, 41, 48, 49, 52 del 2013 – "contenenti la menzione espressa del parere del responsabile del relativo servizio [...] del tutto inesistente, in quanto mai reso dallo scrivente funzionario e allo stesso neppure richiesto [...] essendo alcune di queste delibere irregolari anche nei restanti contenuti [...]" (cfr. nota del 16 settembre 2013, cit.).

2.3. In ordine a tali ulteriori profili il Comune ha rappresentato (cfr. nota 4 dicembre 2013) che:

- a) con riguardo alle delibere nn. 6 e 39 del 2013, le stesse non conterrebbero "dati personali e/o sensibili, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b)" del Codice;
- b) con riguardo alle restanti delibere, che conterrebbero il riferimento a pareri espressi ai sensi dell'art. 49, d.lg. n. 267/2000, che:
 - i. solo nella delibera n. 37 "effettivamente la responsabile [...] non ha mai espresso parere sulla proposta circa la delibera"; rispetto ad essa il Comune "valuterà l'opportunità di revocar[la] in autotutela";
 - ii. con riguardo alle delibere nn. 38, 48, 49, "l'unico parere a dover essere reso era quello dell'Ufficio tecnico comunale [...] non di competenza della [segnalante]";
 - iii. con riguardo alla delibera n. 41, questa non sarebbe soggetta a parere tecnico in quanto "mero atto di indirizzo";
 - iv. con riguardo alla delibera n. 52, "il parere del[la segnalante] è stato regolarmente reso";

c) inoltre, "tutte le deliberazioni citate sono state pubblicate all'Albo pretorio on line per 15 giorni ed attualmente non sono più presenti sul medesimo, ma solo sullo storico e rintracciabili solo attraverso l'inserimento del numero e della data di approvazione, così come è possibile rilevare attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione".

Con riguardo alla delibera n. 20, infine, il Comune ha dato prova che la segnalante abbia reso il parere (cfr. all. 2 alla nota del 4 dicembre 2013).

2.4. A seguito delle verifiche effettuate è emerso che le delibere sopra menzionate (eccettuata la 11/2013) sono ancora disponibili in internet, accessibili tramite il sito istituzionale del Comune nella sezione "Atti amministrativi - delibere" (cfr. documentazione in atti).

3.1. Con riferimento alla lamentata diffusione di dati personali – tale dovendo essere qualificata l'operazione di trattamento effettuata nel caso di specie dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m), del Codice –, deve rilevarsi che la stessa – per quanto qui interessa, non formando oggetto di diffusione di dati sensibili – può essere lecitamente effettuata da parte di un soggetto pubblico, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice), unicamente quando tale operazione sia prevista, da una norma di legge o di regolamento (art. 11,

comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice), anche con riferimento alla pubblicazione di dati personali "in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati" (cfr. punto 2.1 Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web).

3.2. Tanto premesso, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina di protezione dei dati personali, si ritiene che, la pubblicazione sul web nella versione integrale delle delibere nn. 6 e 11 (quest'ultima corredata altresì del menzionato allegato) – riportanti, oltre all'espressa indicazione degli estremi identificativi della segnalante, anche valutazioni e giudizi che riguardano il suo operato nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa – sia stata effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; principio ora ribadito anche all'art. 4, comma 4, d.lg. n. 33/2013, anche in relazione alla pubblicità di atti, documenti e informazioni per finalità di trasparenza).

Come già rilevato dal Garante, in particolare in relazione a documenti oggetto di pubblicazione (specie se online), "nel rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi", è necessario valutare con attenzione le tecniche di redazione delle deliberazioni e selezionare "le informazioni da diffondere alla luce dei principi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti" (cfr. punto 6.3, Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, cit.; in tal senso v. già il parere del Garante del 26 ottobre 1998, doc. web n. 30951; Provv.ti 17 aprile 2003, doc. web n. 1054640; 12 gennaio 2004, doc. web n. 1053395; 25 gennaio 2007, doc. web n. 1386836; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1669620; 1° agosto 2013, doc. web n. 2578588; **nella giurisprudenza di legittimità**, in senso analogo, cfr. Cass., **20 luglio 2012, n. 12726**, che ha confermato il Provv. 9 dicembre 2003, doc. web n. 1054649; ribadisce la necessità dell'osservanza del principio di pertinenza e proporzionalità, con particolare riferimento alla diffusione sull'albo pretorio di dati riferiti alle condizioni di salute dell'interessato, Cass., 8 agosto 2013, n. 18980; v. pure Cass. 18 gennaio 2012, n. 2034).

3.3. Deve inoltre ritenersi che, con riguardo ai dati personali contenuti nella delibera n. 11/2013 (non più disponibile online), sia stata posta in essere una diffusione illecita di dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19 comma 3 del Codice), **in quanto la stessa è rimasta consultabile sul sito istituzionale del Comune oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore concernente la pubblicità degli atti degli enti locali sull'albo pretorio** (cfr. art. 124, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 nonché art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69).

Ciò è accaduto anche con riguardo alla delibera n. 6/2013 per la quale **non risulta in atti indicata dal titolare del trattamento la base normativa che ne giustifica la persistente diffusione online.**

Ed invero, alla luce della menzionata disciplina di settore in materia di pubblicità degli atti degli enti locali, richiamata anche dal titolare del trattamento, la pubblicazione delle deliberazioni del comune (e della provincia) **all'albo pretorio online deve avvenire per (soli) quindici giorni consecutivi**, arco temporale ampiamente sopravanzato nei casi di specie e **senza che risultino giustificate**, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice, **le ragioni per le quali la menzionata diffusione di dati personali debba prolungarsi (potenzialmente) sine die nella sezione "delibere" del sito istituzionale** (cfr. Provv. 23 febbraio 2012, n. 73, doc. web n. 1876679; Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n. 2223278; nonché par. 5.2 e 6.B, Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, cit.: "nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi [...] i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati" e che, "trascorsi i [...] periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato").

4. Alla luce delle considerazioni svolte, **salve eventuali pretese risarcitorie** della segnalante, **da far valere avanti alla competente autorità giudiziaria** (art. 15 del Codice), **deve pertanto essere vietato al Comune di KK ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, diffondere ulteriormente in Internet, tramite il sito web istituzionale, i dati personali riferiti direttamente alla segnalante nella delibera n. 6/2013.**

5. Rilevato che, con riguardo alle restanti delibere citate in narrativa, non ricorrono gli estremi per un intervento prescrittivo o inibitorio del Garante, trattandosi di atti nei quali non ricorrono dati personali riconducibili direttamente all'interessata.

6. L'Autorità si riserva di valutare, con **separato procedimento**, gli estremi per la contestazione della **violazione amministrativa** prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice.

In caso d'inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti del Comune di KK, **ritenuta illecita**, nei termini indicati in motivazione, la diffusione dei dati personali riferiti alla segnalante **eccedenti e non pertinenti nonché privi di idonea base normativa ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice**, vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, **di diffondere ulteriormente in Internet, mediante il proprio sito web istituzionale**, i dati personali oggetto di segnalazione riferiti alla segnalante contenuti nella delibera n. 6/2013.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Orbetello - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 361 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l'Ufficio del Garante, con nota n. 12772/77601 del 15 maggio 2012, ha definito il **procedimento amministrativo** afferente una segnalazione relativa alla notizia, riportata sul quotidiano "Il Tirreno GR", in data 1° dicembre 2011, della pubblicazione, **sull'albo pretorio on line** del sito web istituzionale del Comune di Orbetello C.F.: 82001470531, con sede in Orbetello (Gr), piazza del Plebiscito n. 1, di due ordinanze sindacali (n. 21 del 23 maggio 2010 e n. 24 del 21 giugno 2011) con cui venivano disposti ricoveri urgenti per trattamenti sanitari obbligatori con indicazione dei nomi delle persone malate e dei motivi dei ricoveri, accertando così che il predetto Comune ha diffuso dati personali afferenti lo stato di salute degli interessati inclusi nelle citate ordinanze, in violazione dell'art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 15822/77601 del 14 giugno 2012 con cui è stata contestata al Comune di Orbetello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 22, comma 8, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Orbetello, evidenziando che le ordinanze oggetto di contestazione "(...) sono rimaste visibili per appena un giorno, rispettivamente dalle ore 16:45 e dalle ore 16:48 del giorno 29.11.2011, fino alle ore 19:00 del giorno 30 novembre 2011", ha osservato come "la involontaria pubblicazione (...) è stata effettuata in applicazione del **Disciplinare per la gestione della pubblicazione degli atti sull'albo pretorio online**, redatto con la finalità di dare attuazione ad una norma di legge (l'art. 32 della legge n.69 del 18.6.2009 ed **approvato da questa Giunta Comunale** con deliberazione n. 332 del 4.11.2011)", sottolineando come "gli atti in questione sono stati redatti ed emanati in data antecedente all'adozione della regolamentazione (...)" citata. Il Comune ha altresì rilevato come "laddove si ritenga che (riguardo la pubblicazione all'albo pretorio delle due ordinanze sindacali) si sia trattato di **un errore** (...)", la sua **scusabilità** "(...) risulta evidente dal fatto che si è data applicazione a una norma regolamentare (...) e si è quindi provveduto alla pubblicazione di una serie numerosa di atti (...) emessi in data notevolmente antecedente alla sua adozione (...)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 4 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

CONSIDERATO che le **argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità** dell'ente in relazione alla contestazione in argomento. Il Comune, nel considerare la sussistenza di un obbligo di pubblicazione, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 8 del Codice, secondo il quale l'amministrazione deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, **senza che tali obblighi confliggano l'uno con l'altro**. Peraltro, sul punto l'Autorità ha fornito **puntuali indicazioni** tramite **apposite linee guida** (provvedimenti datati 19 aprile 2007, 2 marzo 2011 e, **da ultimo, 15 maggio 2014** in www.garanteprivacy.it, doc. web nn.rr **1407101, 1793203 e 3134436**). Inoltre, quanto argomentato relativamente all'asserita buona fede del trasgressore, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell'errore scusabile di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981. In effetti l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez. II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, **non è riscontrabile**;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Orbetello ha effettuato un **trattamento di dati personali** idonei a rivelare lo stato di salute diffondendoli anche tramite il portale web istituzionale, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell'art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l'**art. 162, comma 2-bis, del Codice**, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all'art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l'ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di **euro 10.000,00 (diecimila)**;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Orbetello C.F.: 82001470531, con sede in Orbetello (Gr), piazza del Plebiscito n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 162, comma 2 bis;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento del 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 345 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 26 marzo 2014, nei confronti del Comune di Budrio con il quale XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione da Internet di un documento contenente dati personali che la riguardano a suo tempo pubblicato nella versione on line dell'Albo pretorio del Comune resistente e successivamente rimosso, peraltro, oltre il decorso del termine previsto dalla legge, documento che risulta ancora disponibile in rete; la ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 23 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha rappresentato di aver provveduto "con propria precedente nota prot. n. (...) del 13/03/2014" a comunicare alla ricorrente "che si era proceduto a rimuovere dall'albo pretorio on-line dell'ente il documento (...) affisso in data 8/1/2014, in adempimento all'obbligo di cui all'art. 31 co.7 del DPR 380/2001, rimasto pubblicato oltre i termini per un malfunzionamento tecnico dovuto a intervento di migrazione dei server a fine gennaio", dichiarando che "nonostante la rimozione dal sito internet dell'ente – Albo pretorio on line, verificata la permanenza della visibilità del documento de quo nella rete internet, si è proceduto nei

giorni scorsi, **immediatamente a rimuovere**, con l'ausilio del SIA servizio informatico associato dell'Unione Terre di Pianura (...) **il file che ancora permaneva**";

VISTA la nota del 13 aprile 2014 con cui la ricorrente, nel lamentare l'**incompletezza del riscontro** ottenuto, ha ribadito la richiesta di cancellazione "da internet (...) di quanto relativo all'atto in oggetto che ancora compare" eccependo la perdurante presenza in rete della "sintesi del contenuto del documento (...) che continua a comparire sulle pagine dei motori di ricerca" in conseguenza diretta della indicizzazione del sito del Comune;

VISTA la nota del 4 giugno 2014 con la quale il Comune di Budrio, nel ribadire quanto già in precedenza comunicato, ha dichiarato, in relazione alle contestazioni avanzate dalla ricorrente, che "sin dall'ultimo intervento dell'8 aprile scorso sia il documento (...), sia la "sintesi" non sono più visibili dai motori di ricerca"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato, sulla base di indicazioni rese dal responsabile informatico dell'ente, che "la pagina segnalata e allegata dalla sig.ra XY è frutto di una non "pulizia" del proprio PC da cui sono state effettuate precedenti ricerche utilizzando il nome" della medesima e che pertanto "la "cache" del PC della Signora, cioè la "memoria informatica" temporanea (...) potrebbe aver tenuto in memoria e/o recuperato tali dati", allegando a dimostrazione di quanto affermato "copia del risultato di una ricerca con varie parole da diversi motori di ricerca (...) da PC "pulito"";

VISTA la nota del 4 giugno 2014 con cui la ricorrente, pur prendendo atto dell'avvenuta rimozione dei contenuti richiesti, ha comunque contestato quanto dichiarato dall'ente resistente escludendo che la reperibilità in rete del documento citato nel ricorso fosse dovuto ad una copia "cache" presente nel suo computer, imputando la perdurante visibilità della "sintesi" del documento al fatto che tali informazioni fossero in realtà ancora disponibili in rete "sicuramente fino al 12/04/2014"; l'interessata ha inoltre rilevato che "la ragione per cui ora non compaiono neanche sul suo computer (...) è da imputarsi alla conclusione del tempo programmato dai motori di ricerca", evidenziando come dalle dichiarazioni rese dal Comune non sia dato evincere quando lo stesso abbia rimosso i dati che la riguardano "né cosa abbia effettivamente fatto per rimuoverli dai vari motori di ricerca", tenuto altresì conto del fatto che la documentazione dallo stesso allegata a dimostrazione dell'avvenuta rimozione dei dati della ricorrente già a partire dall'8 aprile 2014, riporta invece la data del 29/05/2014;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, **non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente provveduto a fornire un riscontro sufficiente, seppure solo nel corso del procedimento;**

RILEVATO che, essendo emersa nel corso del procedimento l'avvenuta infrazione da parte del titolare del trattamento del divieto di diffondere dati personali dei soggetti interessati oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento per la legittima pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi (cfr. art. 31 comma 7 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), l'Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento alla contestazione di tale specifica violazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico del Comune di Budrio nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico del Comune di Budrio, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, **avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria**, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 3 luglio 2014

IL PRESIDENTE Soro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 6 dicembre 2012

Publicazione sul sito web istituzionale di un Comune dei dati personali contenuti nella graduatoria provvisoria di un concorso - 6 dicembre 2012

.....

3.3. Deve altresì rilevarsi che l'illiceità del trattamento effettuato deriva, sotto il profilo dell'arco temporale dell'avvenuta diffusione, dall'inosservanza dell'art. 124, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo il quale l'affissione delle deliberazioni del comune e della provincia all'albo pretorio deve avvenire per quindici giorni consecutivi, arco temporale ampiamente sopravanzato nel caso di specie.

**Garante per la protezione dei dati personali
- Provvedimento 23/02/2012 -**

Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di un Comune

--- § ---

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione in atti con la quale la Signora XY ha lamentato la diffusione in Internet da parte del Comune di Veronella di propri dati e informazioni personali contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010 pubblicata nel sito web istituzionale del predetto Comune all'interno della sezione dedicata all'albo pretorio (d'ora in poi "albo pretorio online");

PRESO ATTO che tali dati e informazioni personali della segnalante sono il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il numero e il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona concernente il rigetto del ricorso dalla stessa presentato contro il predetto Comune avverso un avviso di accertamento ICI con la notizia della contestuale condanna alle spese;

VISTO il riscontro fornito dal Comune di Veronella (prot. n. 6963 del 24 ottobre 2011) alla richiesta di informazioni dell'Ufficio del Garante, con il quale il Sindaco ha dichiarato che "i dati citati nella deliberazione in parola, ad avviso della scrivente Amministrazione, non hanno certo causato la

diffusione di dati personali sensibili ma hanno costituito unicamente un'operazione necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; in questo caso particolare trattasi di lotta all'evasione dell'imposta comunale sugli immobili" e che "ad ogni buon conto, al fine di evitare ulteriori inconvenienti, si precisa che il Comune ha già provveduto a modificare le modalità di pubblicazione delle delibere che trattano di autorizzazione a resistere in giudizio od a ricorsi. Ciò è facilmente accertabile controllando la pubblicazione della delibera di Giunta n. 74 del 29/06/2011, che è stata pubblicata al n. 458/2011";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice qualifica come **dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica**, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice definisce la diffusione dei dati personali come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti *indeterminati*, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, del Codice prevede che **la diffusione di dati da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando tale operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento**;

CONSIDERATO che **l'art. 124, comma 1, del d.lg. 18/8/2000 n. 267** recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede espressamente che **"Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge" e che l'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69** avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con **"la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";**

CONSIDERATO che, ai fini della **verifica della liceità** delle modalità di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali, **il Garante ha indicato** che "nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino **determinati periodi di tempo** per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., **art. 124, d.lg. n. 267/2000** riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, **per quindici giorni consecutivi**), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il **rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati**" e che **"Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati"** (cfr. par. 5.2, richiamato dal par. 6.B del Provvedimento **del 2 marzo 2011** recante le **"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"**, pubblicato in **G. U. n. 64 del 19 marzo 2011**, disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio del Garante, il **Comune di Veronella ha modificato le modalità di pubblicazione delle delibere** riguardanti le autorizzazioni a resistere in giudizio o a presentare ricorsi, provvedendo alla **cancellazione degli elementi identificativi degli interessati e menzionando, come esempio, la pubblicazione della deliberazione di Giunta n. 74 del 29/06/2011 nella quale sono stati eliminati i riferimenti a dati personali con degli omissis**;

RILEVATO che, nonostante la modifica di tali modalità di pubblicazione, i dati personali della Sig.ra XY sono, invece, visibili nella deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010, oggetto della segnalazione, attualmente ancora pubblicata, senza omissis, sul sito web del Comune all'url: KW;

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, la conservazione nell'albo pretorio online del Comune di Veronella della predetta deliberazione – senza essere privata degli elementi identificativi della segnalante – ha provocato, per il periodo eccedente i 15 giorni previsti dall'art. 124 del d.lg. 267/2000 per la pubblicazione all'albo pretorio, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RILEVATA, pertanto, in ragione dell'illecita modalità del trattamento accertata nel presente provvedimento, la necessità di vietare al Comune di Veronella, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet dei dati personali sopradescritti;

CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Veronella, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di apportare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio online rispettino le indicazioni – relative al mantenimento della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il citato provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (si veda, in particolare, il par. 5.2);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Veronella la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis,¹ del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione alla condotta illecita accertata con specifico riguardo agli eventuali profili di danno (cfr. art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

¹ 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal **Comune di Veronella** nei termini indicati in premessa:

1. vieta al Comune di Veronella, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di diffondere ulteriormente in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio online che in qualsiasi altra area del sito web istituzionale – i dati personali della Sig.ra XY contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010 attualmente presente all'url: KW;

2. prescrive al Comune di Veronella, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di apportare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio online rispettino le indicazioni – relative al mantenimento della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it doc. web n. 1793203.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta **opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria**, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero

Corte di Cassazione Civ. - Sezione I Sentenza 13/02/2012, n. 2034 -

Violazione privacy - Pubblicazione dei dati albo pretorio comunale - Risarcimento del danno

MASSIMA

4.b. E' il caso di precisare, comunque, che la sentenza impugnata nel far riferimento al principio di cui all'art. 11, del D.Lgs. citato, e dunque ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali ed ancor più dei dati cosiddetti sensibili, chiarisce come la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.

CONDANNA

Funzionario comunale a **16.000 euro di risarcimento danni** per fattispecie di pubblicazione all'Albo Pretorio differente dalla nostra, ma sulla base del suddetto principio, applicabile ad ogni trattamento illecito che causi un asserito danno dell'interessato.

Garante per la protezione dei dati personali

- Provvedimento 25/06/2009 -

Lavoro pubblico: diffusione on-line di dati sullo stato di salute di un dipendente

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la segnalazione del 25 maggio 2009 con la quale la Sig.ra XY, dipendente della Provincia di Foggia, afferma che da una ricerca effettuata in Internet mediante il motore di ricerca Google ha riscontrato che il proprio nome e cognome è riportato in alcune determinazioni pubblicate sul sito Internet della medesima provincia;

VISTO l'accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio del Garante in data 4 giugno 2009 in base al quale è stato verificato che due determinazioni del responsabile del settore risorse umane, organizzazione e metodo, aventi ad oggetto la richiesta dell'interessata di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio e recanti informazioni personali anche sensibili della stessa, sono liberamente consultabili, non solo mediante il predetto motore di ricerca, ma anche direttamente sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, agli indirizzi
http://www.provincia.foggia.it/upload_determine/....pdf
http://www.provincia.foggia.it/upload_determine/....pdf;

RILEVATO che tali dati sono disponibili, integralmente e senza alcuna limitazione mediante la semplice operazione di visualizzazione del testo dei summenzionati documenti attraverso la consultazione di alcune delle pagine Internet del sito della Provincia, www.provincia.foggia.it, accessibili sia attraverso il predetto motore di ricerca, sia direttamente dall'home page dello stesso sito;

RILEVATO, altresì, che una delle determinazioni pubblicate riporta, accanto all'indicazione del nome e cognome dell'interessata, anche il giudizio medico-legale circa l'ascrivibilità "alla Tab, "A" cat. 8^ max" dell'infermità accertata nell'ambito del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

CONSIDERATO che il nominativo della dipendente riportato nel testo delle determinazioni, unitamente al riferimento alla richiesta dell'interessata di riconoscimento della causa di servizio, nonché alla menzione della classificazione tabellare della menomazione complessiva riscontrata, che fa riferimento alle tabelle previste dalla vigente normativa in materia, recanti un elenco di specifiche lesioni e infermità, sono da ritenersi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell'interessata (v. art. 2, c. 7, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e tab. A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; v. anche art. 6 decr. 12 febbraio 2004);

CONSIDERATO che la pubblicazione di tali informazioni configura una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e che il Codice vieta la diffusione di queste informazioni (artt. 4, comma 1, lett. d) e m) e 22, comma 8 e 26, comma 5);

CONSIDERATO che i lavoratori, nel rapporto con il proprio datore di lavoro pubblico, hanno diritto di ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato (artt. 2, comma 5, e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal d.lg. 4 aprile 2006, n. 159; cfr. anche Prov. 14 giugno 2007, consultabile sul sito Internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1417809);

RICHIAMATE le indicazioni fornite in passato dal Garante agli enti locali circa l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, in base alle quali le disposizioni legislative o regolamentari che prevedono forme di pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate o degli atti conclusivi di taluni procedimenti amministrativi "non autorizzano di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile" (artt. 11 e 22 del Codice; Prov. 19 aprile 2007, doc. web n. 1407101, punto 6; Prov. 14 giugno 2007, cit. punto 6);

CONSIDERATO altresì che, ove le amministrazioni locali ritengano di valorizzare con propri regolamenti, anche l'utilizzo di reti telematiche per mettere a disposizione atti e documenti contenenti dati personali, sono tenute comunque, nel rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi, a selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (cfr. Provv. 14 giugno 2007 e 19 aprile 2007 cit., rispettivamente punto 6.3 e 9);

RITENUTO, pertanto, che nella pubblicazione di atti e documenti, indipendentemente dalla modalità utilizzata, l'amministrazione provinciale deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni allo stato acquisite, le pagine del sito Internet sopra menzionato risultano essere gestite dalla Provincia di Foggia, avente sede in Foggia, Piazza XX Settembre;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare, anche d'ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporre il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTO necessario, anche in ragione della delicatezza delle informazioni oggetto di diffusione e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per la dipendente interessata, disporre in via d'urgenza il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della Sig.ra XY conoscibili sia mediante il motore di ricerca Google, che attraverso la consultazione delle determinazioni dirigenziali sul sito web della Provincia di Foggia, con conseguente obbligo per la Provincia di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessata;

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare alla Provincia la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

ritenuta l'illiceità del trattamento, dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, nei confronti della Provincia di Foggia o di altro soggetto che risulti titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati in questione, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della Sig.ra XY conoscibili sia mediante il motore di ricerca Google, sia attraverso la consultazione delle determinazioni dirigenziali sul sito web della Provincia di Foggia www.provincia.foggia.it, con conseguente obbligo di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessata, fermo restando il rispetto delle richiamate esigenze di trasparenza delle deliberazioni dell'ente, in conformità alla legge.

Roma, 25 giugno 2009